



di voler autorizzare le sopraelencate operazioni di sconto di annualità statali per l'esborso presunto a fianco indicato, alle condizioni rigenti per le operazioni del genere e cioè:

a - tasso di sconto del 7.50%;

b - diritto di commissione dell'1,50%;
"una tantum" sul prezzo di cessione;

- di dare mandato al Direttore generale stesso, e, in sua vece, al Vice Direttore generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta, con espressa facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e - ove occorra - di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni medesime.

Il Comitato approva.

2. Sconti di annualità di contributo statale per nuove opere e per opere di ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.